

Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno

Via Ernesto Rossi 2/L – 52100 AREZZO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE DELLE COMMISSIONI E DEI REFERENTI TERRITORIALI

Approvato con delibera Assemblea n. 7 del 16 luglio 2019

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio dell'Assemblea del Consorzio, delle sue commissioni e dei suoi referenti territoriali. Le funzioni dell'Assemblea Consortile sono disciplinate dall'art. 6 dello Statuto che al comma 2 lettera l) prevede che spetta all'Assemblea "approvare, a maggioranza assoluta, un regolamento di organizzazione dei lavori dell'assemblea stessa..."
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento, l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Assemblea e delle sue articolazioni.

Art. 2 Interpretazione di questioni particolari

1. Qualora i membri l'Assemblea sollevino eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, esse sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta e con l'ausilio del Direttore Generale del Consorzio esamina le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, riprende i lavori e rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3 Sede delle adunanze

1. Le riunioni dell'Assemblea si tengono, di norma, presso la sede consortile, tuttavia, previo provvedimento motivato del Presidente, possono essere convocate in luogo diverso. Le convocazioni e l'ordine del giorno vengono pubblicati sul sito internet del Consorzio. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 4 Presidenza dell'Assemblea

1. La presidenza dell'Assemblea è attribuita dalla L.R. n. 79 del 2012 al Presidente del Consorzio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente ovvero in assenza ed impedimento anche del Vice Presidente è assunta dal membro eletto più anziano di età.

Art. 5 Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dalla legge e dal presente regolamento, tutela le prerogative dell'Assemblea e i diritti dei suoi componenti con imparzialità.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di condizioni che impediscano il regolare svolgimento della seduta, può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
3. Relaziona semestralmente all'Assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'Assemblea per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e b) della L.R. 79/12, ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio secondo quanto sarà stabilito dallo Statuto consortile.

CAPO II - DIRITTI E OBBLIGHI DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA

Art. 6 Status dei componenti l'Assemblea

1. I componenti entrano nell'esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica con la convalida degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dall' approvazione della relativa deliberazione.
2. I componenti l'Assemblea rappresentano i consorziati e gli Enti, ed esercitano i diritti e le facoltà connesse alla carica attraverso gli istituti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 7 Diritto d'iniziativa

1. I componenti l'Assemblea hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di ordini del giorno, proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. Gli ordini del giorno presentati dovranno in ogni caso essere sottoposti all'Assemblea alla prima utile occasione.
3. Le proposte di deliberazione devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza dell'Assemblea, così come stabilite dalla L.R. n. 79 del 2012.

Art. 8 Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti

1. I componenti l'Assemblea possono richiedere copia di atti e documenti relativi all'attività amministrativa dell'Ente nonché di aziende e/o enti da esso partecipati, fatta eccezione di quelli riservati per legge o regolamento. Tali richieste devono essere formulate per iscritto, anche via e-mail, e dirette al Direttore Generale e in copia al Presidente del Consorzio. Esse dovranno essere evase entro il termine massimo di 15 giorni nel caso di richieste di documenti dell'amministrazione e nel massimo di 30 giorni negli altri casi, salvo giustificati motivi. La documentazione potrà essere trasmessa anche su supporto informatico.
2. La presa visione di documenti e atti inerenti all'attività amministrativa può avvenire con richiesta rivolta al Direttore Generale il quale, entro 10 giorni lavorativi, ne consente l'accesso.
3. I componenti l'Assemblea, previa richiesta, hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o d'informazioni particolari da parte di un componente l'Assemblea comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile del Settore interessato può chiedere al Direttore di definire d'intesa tempi diversi e le modalità di rilascio.
5. Il componente l'Assemblea che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Presidente il quale è tenuto a verificare che le cause siano rimosse.
6. I componenti dell'Assemblea sono tenuti, così come previsto dalla legge, alla riservatezza dei dati cui sono venuti a conoscenza.

Art. 9 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Presidente e i membri dell'Assemblea devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi abbandonano l'aula prima dell'inizio della discussione e vi rientrano dopo la deliberazione.

Art. 10 Comportamenti durante le sedute dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea devono tenere un atteggiamento consono al luogo e al ruolo ricoperto.
2. Nella discussione degli argomenti devono osservare la massima correttezza di comportamento, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
3. Durante lo svolgimento dell'Assemblea è consentito di tenere il telefono portatile acceso, ma silenzioso. Non sono comunque consentite le conversazioni telefoniche durante la riunione assembleare.
4. Se un membro turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
5. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito al quale il Presidente conferma o ritira il richiamo.

6. Se il componente l'Assemblea non tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola; se, nonostante il richiamo, persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 11 Dimissioni e Decadenza

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto,

1. Le dimissioni da membro dell'Assemblea sono presentate in forma scritta a mano o mediante raccomandata o Pec e assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse hanno efficacia dal momento dell'accettazione dell'Assemblea così come disposto dallo Statuto. L'Assemblea, procede all'accettazione e alla surroga dei membri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. In caso di dimissioni di membri nominati si procede alla surroga solo dopo la formalizzazione della nuova nomina da parte del CAL o del Consiglio Regionale.

CAPO III - COMMISSIONI PERMANENTI

Art.12 Costituzione e composizione

1. Le Commissioni Permanenti sono strutture operative e di approfondimento facenti parte integrante dell'Assemblea Consortile. I componenti delle Commissioni per l'esercizio delle loro funzioni, hanno i diritti di cui all'art. 14 dello Statuto Consortile.
2. L'Assemblea istituisce commissioni permanenti per le tematiche che ritiene opportune e strategiche per l'attività del Consorzio.
3. Ogni commissione è composta da 3 a 6 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti; tra questi il Presidente del Consorzio nomina un Coordinatore.
4. I membri dell'Ufficio di Presidenza ed il Direttore Generale del Consorzio possono partecipare ai lavori di ciascuna commissione senza formalità alcuna.
5. Segretario della Commissione è un funzionario nominato dal Direttore Generale
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro della Commissione, l'Assemblea procede alla sostituzione. In caso di urgenza provvede alla sostituzione il Presidente con uno specifico decreto da ratificare alla prima utile Assemblea.

Art. 13 Convocazione delle commissioni e riunione

1. Il Coordinatore di Commissione propone al Direttore Generale la convocazione della Commissione con un ordine del giorno da trattare.

2. Della Convocazione della Commissione viene data conoscenza ai membri dell'ufficio di presidenza e al Direttore Generale del consorzio.
3. La convocazione può essere effettuata tramite PEC, email, SMS od avviso telefonico.
4. La seduta della commissione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Della discussione delle commissioni è redatto un verbale sintetico da parte del Segretario.
6. I Coordinatori di Commissione, qualora il Presidente del Consorzio lo ritenga opportuno, possono essere invitati alle sedute dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 14 Competenze delle commissioni

1. Le commissioni sono strumenti aventi funzioni consultive, fatto salvo, comunque la centralità dell'Assemblea nella programmazione e nell'elaborazione delle scelte.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza che il Presidente o l'Assemblea ritengono di rimettere alla loro valutazione, prima di assumere i relativi provvedimenti.
3. Le commissioni non esprimono un voto sugli argomenti che esaminano ma pareri, anche diversi, che sono tutti sottoposti alla valutazione dell'Assemblea.

CAPO IV REFERENTI TERRITORIALI

Art. 15 – Costituzione e nomina

1. I Referenti Territoriali sono strutture monocratiche operative e di approfondimento facenti parte integrante dell'Assemblea Consortile, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno i diritti di cui all'art. 14 dello Statuto Consortile.
2. Per ogni Unità Idrografica Omogenea – UIO - l'Assemblea elegge al suo interno tra i membri eletti, un referente territoriale.

Art. 16 - Funzioni

1. I referenti Territoriali hanno funzioni consultive, di raccordo con il territorio della UIO raccogliendo i bisogni e le istanze che provengono dalla zona.
2. I referenti territoriali si rapportano oltre che con l'Assemblea anche con il Presidente e possono essere invitati alle sedute dell'Ufficio di Presidenza quando ritenuto utile o necessario.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio.